ALLEGATO A

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"VOLO – Cittadini VOLOntari. ODV

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni (di seguito il "D. Lgs. 117/2017" o anche il "Codice del Terzo Settore") è costituita, sotto forma di Associazione, l'Organizzazione di Volontariato denominata "VOLO – Cittadini VOLOntari **", in breve VOLO ODV, di** seguito l'"Associazione".
In qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico nell'identificare l'associazione dovrà essere usata la locuzione "ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO " o l'acronimo "ODV".
L'Associazione è promossa dalla Cooperativa Comin e da un gruppo di volontari che agisce nei diversi servizi della cooperativa e pertanto si ispira ai valori fondanti della stessa.

ARTICOLO 2- SEDE

L'Associazione ha sede in Milano.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

L'Associazione si ispira ai principi espressi dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo sottoscritta all'ONU il 10 dicembre 1948, dalla Convenzione dei diritti dell'Infanzia del 1989 e dalla Carta della Terra sottoscritta all'Unesco nel 2000.
Lo scopo dell'Associazione è quello di:
- favorire e dare dignità a esperienze di volontariato sociale consapevole; e
- diffondere e valorizzare la cultura del volontariato come forma di cittadinanza attiva.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e non ha scopo di lucro.
L'Associazione svolge, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, attività nei seguenti ambiti di interesse generale indicati dal D.lgs. n. 117/2017 all'art. 5 e precisamente:

lett. a): interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
lett. c): prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno2001, e successive modificazioni;
lett. d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, educative, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali;
lett. l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
lett. s): agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
lett. u): beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di

persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art, 5 del D. Lgs. N. 117/2017;
lett. w): promozione e tutela dei diritti umani, civili e politici e promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
lett. z): riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge; a tal fine è demandata al Consiglio Direttivo l'individuazione delle singole attività secondarie e strumentali esercitabili nel rispetto dei citati limiti e criteri.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate ai sensi di legge.

L'Associazione potrà svolgere ogni attività idonea al conseguimento del suo scopo senza limitazioni di sorta, sia direttamente, sia per il tramite di altri enti, sia in collaborazione con altri Enti pubblici e/o privati.

ARTICOLO 4 - DURATA
L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera assembleare.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è impiegato per il solo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per il perseguimento dei suddetti scopi l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi

a) quote associative;
b) eventuali contributi da parte dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, di enti locali in genere e di ogni altro ente o organismo;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) erogazioni liberali di associati o terzi, siano essi persone fisiche o enti;
f) rimborsi per le attività di interesse generale indicate nel presente Statuto;
g) ricavi derivanti dall'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale;
h) ricavi derivanti dalla raccolta fondi di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo Settore.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di ricavi o avanzi di gestione e di ogni tipo di utilità economica ai soci, ai lavoratori, ai collaboratori, ai volontari e ai componenti degli organi sociali.
Qualsiasi apporto o versamento che sia effettuato dall'associato non dà diritto a ripetizione dello stesso in alcun caso in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: recesso, esclusione, morte, estinzione, scioglimento.
Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'articolo 8 del D. Lgs. n.117/2017.

L'associazione gestisce il patrimonio con modalità organizzative interne idonee ad assicurare trasparenza e tracciabilità per i diversi progetti, nel rispetto dei principi del Codice del Terzo

Settore. Nella gestione del patrimonio dovranno essere osservati i principi di trasparenza, eticità e correttezza.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, previo parere dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D.Lgs.117/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 6- GLI ASSOCIATI E I VOLONTARI

Sono soci dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche ammesse, previa domanda, dal Consiglio Direttivo e che prestino la loro attività disinteressata a favore dell'Associazione; i soci devono rendere servizio senza fini di lucro, né diretti né indiretti, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite, individualmente o in gruppi.
Gli associati hanno diritto: di voto, di partecipare all'assemblea e di essere eletti alle cariche sociali, di conoscere i programmi dell'associazione e proporre iniziative, di farsi rappresentare in assemblea, di partecipare alle attività promosse dall'associazione, di consultare presso la sede dell'Associazione i libri verbali e di trarne copia, di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
L'Associazione è composta da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato; si prevede l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.
La qualità di associato si perde per dimissioni, per sopravvenuta impossibilità - protratta per almeno un semestre e fatti salvi giustificati motivi - di prestare la propria opera ai fini dell'Associazione, per grave inadempienza delle obbligazioni che deriva dal mancato rispetto del contratto sociale. Il richiedente socio non ammesso nonché l'associato per qualsiasi causa escluso, possono ricorrere contro la delibera di non ammissione o di esclusione all'Assemblea dei soci che decide in merito.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Date la particolarità e la complessità organizzative e relazionali dei contesti, i volontari saranno adeguatamente selezionati, formati e indirizzati al contesto e al ruolo più consono e accompagnati nell'attività in modo da poter svolgere un'azione efficace e consapevole.

ARTICOLO 7- ORGANI

Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea degli Associati;
- l'organo amministrativo denominato Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario Generale.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è formata da tutti gli associati che siano in regola col pagamento della quota annuale.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da

parte dei destinatari, inoltrati con almeno 10 (dieci) giorni lavorativi di preavviso.
L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare e nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.
L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
L'Assemblea straordinaria è convocata ove il presidente del consiglio direttivo lo ritenga necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno due componenti del consiglio direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno 1/10 degli associati.
In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea che dovrà avere luogo entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della richiesta.
L'Assemblea si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza tra gli associati.
L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente della associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano di età.
Il Presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario Generale.
Il Presidente accerta che l'Assemblea si sia costituita regolarmente, verifica l'identità e la legittimazione dei presenti a partecipare ai lavori assembleari, ne regola il corretto svolgimento verifica e proclama i risultati delle votazioni. Di ogni attività assembleare deve essere dato conto nel verbale della riunione.
Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati mentre in seconda convocazione (che potrà tenersi anche nello stesso giorno), l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno 60 (sessanta) giorni nel libro degli associati. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.
Ciascun associato ha diritto a un voto.
Ciascuno associato può conferire delega di intervento e di voto in assemblea ad un altro associato. Il delegato non può ricevere più di tre deleghe. Per le modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci aventi diritto.

L'assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili:
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- nomina il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina e revoca l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio, consuntivo e preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del Terzo Settore;
- promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul ricorso presentato dagli associati esclusi o non ammessi;
- approva l'eventuale regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera:
- le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.
Al Consiglio Direttivo compete di:
-gestire l'Associazione secondo gli indirizzi deliberati dall'Assemblea degli associati;
-compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione in nome e per conto dell'Associazione;
- approvare la bozza del bilancio d'esercizio e quella del bilancio sociale (ove predisposto) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;
- nominare il Segretario Generale o individuare un gruppo di soci che svolgano i suoi compiti;
- deliberare l'ammissione di nuovi associati e l'eventuale esclusione;
- deliberare il trasferimento della sede dell'Associazione;
- svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile;
- determinare le quote associative e prevedere eventuali categorie di associati;
- assumere il personale strettamente necessario allo svolgimento dell'attività nei limiti consentiti dalle risorse finanziarie a disposizione.
Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera secondo il metodo collegiale e si compone, secondo quanto delibera l'Assemblea degli associati al momento della loro nomina, di un numero di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) e un massimo di 11 (undici).

I membri del Consiglio Direttivo devono essere nominati tra gli associati e non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo persone che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 2382 del codice civile.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade in concomitanza con l'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di durata della carica. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.
Ove, per qualsiasi ragione, venga meno la maggioranza dei membri l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e si dovrà procedere ad una nuova nomina.
In caso di cessazione dalla carica di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo può decidere se:
- continuare, fino alla fine del suo mandato, ad operare con un numero di membri inferiore rispetto a quello del momento della nomina del Consiglio, a condizione che il numero dei membri rimanenti non sia inferiore a 5 (cinque); oppure
- procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina di un sostituto.

Il membro nominato in luogo di quello cessato resta in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il membro cessato.
Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ogni qualvolta ne venga fatta richiesta scritta da parte di almeno 1/3 dei suoi membri. In quest'ultimo caso il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi entro 10 (dieci) giorni lavorativi.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari.
Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito anche in assenza di una formale convocazione purché siano presenti tutti i suoi componenti.
Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale a cura del Segretario Generale o in caso di sua assenza da un membro all'uopo nominato dal Presidente. L'Organo di Controllo ha diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10 - PRESIDENTE

Il Presidente è Presidente dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa applicabile.
Il Presidente vigila sull'osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti di cui l'Associazione si dovesse dotare e ne promuove la modifica ove ne ravvisi la necessità.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o in alternativa dal consigliere più anziano.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente che potrà nominare un delegato per la gestione ordinaria.

ARTICOLO 11 - SEGRETARIO GENERALE
Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale dell'Associazione che rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio Direttivo che lo nomina e può essere rieletto.
Il Segretario Generale ha il compito di rendere operative le deliberazioni del Consiglio Direttivo, coordinando i servizi e i volontari e proponendo ogni iniziativa utile o necessaria alla realizzazione dell'oggetto sociale, gestendo l'attività ordinaria dell'Associazione.
Il Segretario Generale cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri dei soci e dei volontari e la redazione e la conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario Generale si occupa della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo. Secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore si occupa della tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché della conservazione della documentazione relativa con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e predispone lo schema del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo di ciascun anno.
Il Segretario Generale assiste alle adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati con diritto ad intervenire ma senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo può decidere di attribuire queste funzioni anche ad un gruppo di soci.

ARTICOLO 12- ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs.117/2017 ed attesta che il bilancio sociale (se predisposto) sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs.117/2017 . Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.
I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.
Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto da tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti

fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 13 - BILANCIO

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio dovrà essere predisposto osservando le prescrizioni di cui al D.Lgs 117/2017.
Il bilancio consuntivo, secondo il disposto di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 117/2017, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo sulla base dello schema predisposto dal Segretario Generale e sono sottoposti alla delibera dell'Assemblea degli associati secondo le disposizioni applicabili del presente Statuto.
Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione a cura dell'Organo di Controllo (ove nominato) che illustra l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato.
Ove vengano superate le soglie di cui al D.Lgs. 117/2017 ovvero di cui alle norme tempo per tempo vigenti- verrà redatto un bilancio sociale dell'Associazione.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo sono sottoposti all'Assemblea degli associati per la loro approvazione entro il 30 aprile di ciascun anno.
È vietato distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ARTICOLO 14 - QUOTE ASSOCIATIVE

Le quote associative a carico degli associati sono fissate dal Consiglio Direttivo e sono annuali e non frazionabili.
Gli associati non in regola con il pagamento della quota associativa non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ARTICOLO 15 - LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati;
- il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

La tenuta dei libri è curata dal Segretario Generale. L'Associazione tiene le scritture contabili in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

ARTICOLO 16 - RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.